



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Milano, 6 agosto 2013

Ai consiglieri regionali

Iolanda Nanni

Silvana Carcano

Eugenio Casalino

Gianmarco Corbetta

Stefano Buffagni

Giampietro Maccabiani

e, p.c. Ai presidenti dei gruppi consiliari

Ai componenti dell'Ufficio di presidenza

SEDE



Oggetto: *elezione componenti Consiglio per le Pari Opportunità.*

Faccio riferimento alla vostra lettera del 2 agosto u.s., relativa all'elezione del Consiglio per le Pari Opportunità, con la quale viene richiesto a questa Presidenza:

- a) di effettuare una immediata verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per la nomina a componente del CPO;
- b) di effettuare una immediata verifica della legittima composizione del Consiglio per le Pari Opportunità alla luce della normativa sulla rappresentatività di genere e, più in generale, sulle pari opportunità.

Relativamente alla richiesta di cui al punto a), rilevo innanzitutto che l'esame delle candidature, e dei loro requisiti, per le nomine e designazioni da effettuarsi da parte del Consiglio regionale è svolta preventivamente dalla commissione consiliare competente, così come previsto dall'articolo 6 della l.r. 25/2009 *Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.*

Come noto, la commissione competente è la II commissione consiliare permanente "Affari istituzionali", al cui Presidente ho trasmesso la vostra lettera con richiesta di informazioni in merito.

Al Presidente del Consiglio spetta garantire la corretta esecuzione della procedura, dapprima con la trasmissione delle candidature alla commissione e quindi con la successiva trasmissione del parere espresso dalla commissione a tutti i consiglieri (articolo 6, commi 1 e 3, l.r. 25/2009).

Entrambi gli adempimenti di legge sono stati puntualmente svolti, il primo in data 24 giugno e il secondo in data 11 luglio, avendo la commissione competente espresso parere favorevole, a maggioranza, su tutte le candidature, nella seduta del 3 luglio 2013.

A garanzia della massima trasparenza tutta la documentazione è stata nuovamente distribuita ai presidenti dei gruppi consiliari in occasione della conferenza tenutasi il 22 luglio, dedicata alla programmazione dei lavori d'Aula.



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Dopo che si è conclusa la fase istruttoria e l'Assemblea si è espressa con il voto finale, l'esito della votazione non può più essere sottoposto a verifica di merito da parte del Presidente dell'Assemblea, ciò indipendentemente dalla natura della deliberazione consiliare (legislativa, amministrativa o, come nel caso di specie, di nomina), tanto è vero che l'articolo 80, comma 2, del *Regolamento generale del Consiglio regionale* prevede che l'unico caso in cui può essere invalidata la votazione sia quello in cui si siano registrate irregolarità di voto influenti sull'esito della votazione in modo determinante.

Relativamente alla richiesta di cui al punto b), ferme restando le considerazioni di cui sopra, e in particolare quella relativa alla sovranità dell'Aula, che non è eccipibile dal Presidente del Consiglio regionale, rilevo che in base alla legge regionale vigente non sussiste un obbligo in senso stretto e giuridicamente sanzionato di assicurare la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali alla cui elezione concorre, in tutto o in parte, il Consiglio regionale, ma solamente quello di proporre, da parte dei soggetti abilitati, candidature di entrambi i generi.

Lo stesso articolo 11 dello *Statuto*, pur contenendo senza ombra di dubbio un *favor* nei confronti dell'"equilibrio di genere", ai commi 1 e 2 fa riferimento ai provvedimenti legislativi da adottarsi e, al comma 3, in merito alla promozione del cosiddetto "riequilibrio tra entrambi i generi" si riferisce all'accesso e non alla costituzione degli organi.

In altri termini, ciò che deve essere garantito è la possibilità di essere parte dell'organo eligendo, non il risultato dell'elezione, che rimane nella discrezionalità dell'Aula.

Diverso è il caso di nomine effettuate direttamente da organi monocratici, ove non vi è espressione di voto da parte dell'Assemblea, come nel caso della nomina della Giunta regionale.

Ricordo che il legislatore statale, laddove lo ha ritenuto necessario, è intervenuto con apposite disposizioni legislative (legge 120/2011, cosiddetta legge "*Golfo - Mosca*") e regolamentari (DPR 251/2012) per garantire il genere meno rappresentato negli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione e non quotate in Borsa.

Considerata la rilevanza che assume la questione dell'"equilibrio di genere", per quanto mi riguarda mi adopererò affinché venga promosso e rispettato, ed auspico che i gruppi consiliari sappiano fare altrettanto, anche facendosi promotori di idonee iniziative legislative, in grado di far chiarezza sul tema, prevedendo meccanismi procedurali e di votazione tali da fugare ogni dubbio al riguardo e prevenire possibili contestazioni.

Cordiali saluti.

Raffaella Cattaneo
